



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 67/17/CONS**

**PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO  
CON DELIBERA N. 122/16/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 8 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, dell’11 dicembre 2008, recante “*Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 122/16/CONS, del 7 aprile 2016, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio volto a valutare l’insieme delle misure proposte da Telecom Italia ai sensi degli articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS, nonché le misure aggiuntive relative alla propria organizzazione interna, comunicate ai sensi degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS;

VISTA la delibera n. 652/16/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “*Condizioni attuative dell’obbligo di non discriminazione in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS ed approvazione degli impegni presentati da Telecom Italia nell’ambito dei procedimenti sanzionatori congiunti n. 1/15/DRS e n. 2/15/DRS*”;

RILEVATA altresì la necessità di disporre di un periodo ulteriore per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 122/16/CONS, rispetto a quello stabilito dalla delibera di avvio, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in merito alle modalità di disaggregazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* dei servizi di ULL e SLU, di cui all’art. 22 della delibera n. 623/15/CONS, nonché al fine svolgere compiutamente le attività connesse alla consultazione comunitaria di cui all’articolo 12 del Codice;

RILEVATO che, in relazione alle suesposte esigenze, appare congruo determinare una proroga di novanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 122/16/CONS, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all’art. 1, comma 4, della delibera n. 122/16/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA** **Articolo 1**

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 122/16/CONS del 7 aprile 2016, fissato in centocinquanta giorni, è prorogato di ulteriori novanta giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 122/16/CONS.
3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 122/16/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi